


CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ...1.2.GIU...2014.....



PUNTO 12 di CU SUL DDL RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E COMPETITIVITA' AGRICOLE DEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA PESCA (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA')

in termini generali – da parte di ANCI c'è la condivisione complessiva del suo contenuto e si indicano di seguito alcune osservazioni al testo nonché la proposta emendativa all'art. 3.

Entrando nel merito, osserviamo quanto segue:

#### **ART. 1 – semplificazione dei controlli.**

Sarebbe opportuno un inciso, magari nel primo comma, in ordine alla vigente disciplina sulla liberalizzazione delle attività economiche, da cui discendono i sopravvenuti stringenti limiti per la PA di limitarne l'esercizio, per esempio, attraverso il regime autorizzatorio ed i controlli.

#### **ART. 2 – disposizioni in materia di servitù**

Ci chiediamo se la disposizione sia conforme all'art. 50 del TUEL, in ordine ai poteri del Sindaco di emanare ordinanze. Per parte nostra, oltre ad introdurre l'ennesimo onere per il Comune, ci sembra fuoriesca dai limiti – legittimi – delle ordinanze sindacali.

#### **Art, 3 – Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi**

In fatto di SUAP, a nostro avviso e come più volte riaffermato nelle varie sedi istituzionali di confronto, resta comunque fuorviante muovere dalle competenze sostanziali, specie nella determinazione dell'ambito oggettivo di competenza. Bisogna sempre parlare di coordinamento di procedimenti, che le competenze sostanziali lascia intonse e che oggi può pienamente essere realizzato, secondo l'impostazione onnicomprensiva del d.P.R. 160/2010 (art. 2). Così è stato, ad esempio, anche per la discussione in sede tecnica di CU della bozza di d.P.R. "Regolamento AUA".

Per quanto sin qui evidenziato, di là dalle altre "ordinarie" fattispecie di responsabilità, permane in capo al responsabile SUAP un'ulteriore responsabilità qualificata, che attinge a quella tipica del responsabile di procedimento, nel garantire la legittimità degli adempimenti e nel rispetto dei termini di legge, andando

anche oltre (es. tempestività e precisione delle informazioni, giuridiche e non strettamente giuridiche, che inevitabilmente condizionano l'iniziativa imprenditoriale, al punto da risultare rilevanti anche sotto il profilo del risarcimento degli eventuali danni, che l'interessato abbia a subire).

Partendo da questa premessa, come peraltro esposto nel corso della riunione tecnica dello scorso 22 maggio, la norma contenuta all'art. 3 andrebbe eliminata oppure riformulata nel seguente modo: "La disposizione prevede la riduzione di termini per la formazione del silenzio-assenso previsto dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 99 del 2004, relativo alle istanze per l'esercizio dell'attività agricola, individuando i procedimenti, non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160."

In aggiunta, si segnala che già nel corso della riunione tecnica di CU sul DL agricoltura come Anci avevamo manifestato la nostra contrarietà agli emendamenti proposti dalle Regioni sugli articoli aggiuntivi all'art. 3 dello schema di disegno di legge (3bis, 3ter e 3quater).

#### **Art. 5 – Delega al Governo.**

Un'unica osservazione in ordine al secondo comma, lett. f). In proposito, osserviamo che la locuzione proposta "*.....introduzione di meccanismi, anche di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali .....*" sia troppo generica. Al riguardo, potrebbe essere opportuno un richiamo agli strumenti previsti dalla 241/1990 e s.m.i. (conferenza dei servizi, accordi sostitutivi ed integrativi dei provvedimenti ex art. 11), nonché – laddove applicabile – alla disciplina degli accordi di programma, di cui all'art. 34 del TUEL.

#### **Art. 14 – Disposizione per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta.**

Il riferimento è al secondo comma, laddove viene introdotta una previsione, a nostro avviso, troppo generica, in ordine all'intervento comunale per l'approntamento dei mezzi necessari ai fini della valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura sociale e della filiera corta.

Andrebbe esplicitato il richiamo alla funzione di pianificazione urbanistica, che implica il coordinamento Stato-Regioni nell'ambito di una materia concorrente, in ogni caso, si potrebbe utilizzare una formula di stile del tipo "*.... nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del proprio ordinamento ....*" o cosa analoga.

#### **Art. 19 – Sanzioni**

Si segnala che il sistema delle sanzioni è regolato nel nostro Paese dalla legge 689/81 e s.m.. A tale proposito più volte la Corte costituzionale ha osservato che i criteri di proporzionalità debbono essere congrui in rapporto alla violazione di modo e pertanto, oltre a rivedere l'eccessiva entità delle sanzioni pecuniarie mantenendo il rapporto da 1 a 6 tra il minimo e il massimo edittale in modo da favorire il pagamento in misura ridotta, andrebbe valutata l'applicazione di sanzioni accessorie efficaci che già costituiscono un forte deterrente (ad es. Fermo merce, sospensione attività, ecc.).

